

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

**COMUNICATO STAMPA n. 97/05**

15 novembre 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-320/03

*Commissione delle Comunità europee / Repubblica d'Austria*

**IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER TALUNI CAMION SULL'AUTOSTRADA  
NELLA VALLE DELL'INN È INCOMPATIBILE CON LA LIBERA  
CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

*Se un ostacolo al commercio intracomunitario può, in linea di principio, essere giustificato dalla tutela dell'ambiente, il divieto di cui trattasi è sproporzionato.*

Un regolamento del Land Tirolo<sup>1</sup> del 2003 prevede il divieto per i camion di più di 7,5 tonnellate che trasportano talune merci, quali rifiuti, pietrame, terra, autoveicoli a motore, acciaio da costruzione o cereali, di circolare su un tratto di 46 km dell'autostrada A 12 nella valle dell'Inn. Tale regolamento mira a migliorare la qualità dell'aria per garantire una durevole protezione della salute dell'uomo nonché della fauna e della flora.

La Corte di giustizia delle Comunità europee, adita dalla Commissione, ha rilevato nell'odierna sentenza che tale divieto settoriale di circolazione nel Tirolo ostacola la libera circolazione delle merci e, in particolare, il loro libero transito. In effetti, tale misura riguarda un troncone autostradale di primaria importanza, che costituisce una delle principali vie di comunicazione terrestri tra il sud della Germania e il nord dell'Italia.

Tuttavia, un ostacolo alla libera circolazione delle merci, incompatibile in linea di principio con il diritto comunitario, può essere giustificato da esigenze imperative attinenti alla tutela dell'ambiente di cui la Corte sottolinea l'importanza.

---

<sup>1</sup> Regolamento del Ministro-Presidente del Tirolo che limita il trasporto sull'autostrada A 12 nella valle dell'Inn (divieto settoriale di circolazione) del 27 maggio 2003, che sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° agosto 2003, ma la cui esecuzione è stata sospesa a seguito di un'ordinanza del presidente della Corte di giustizia su richiesta della Commissione.

La Corte ha rilevato, a tal riguardo, che il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) da due direttive comunitarie<sup>2</sup> è stato superato nella zona interessata nel 2002 e nel 2003, ragion per cui l'Austria era tenuta ad agire per assicurare il conseguimento del risultato prescritto dalle dette direttive. Tuttavia, il regolamento tirolese di divieto settoriale della circolazione ed il suo fondamento normativo, vale a dire la legge austriaca sulla tutela dell'aria contro gli agenti inquinanti con cui sono state trasposte le dette direttive, non rispondono a tutti i requisiti affinché il divieto controverso possa costituire una misura che rientra nelle direttive medesime.

Quanto alla tutela dell'ambiente in generale, la Corte ha rilevato che il **divieto settoriale di circolazione viola il principio di proporzionalità**. Infatti, prima dell'adozione di un provvedimento così radicale quale il divieto totale di circolazione su un troncone autostradale che costituisce una via di comunicazione vitale tra taluni Stati membri, **le autorità austriache avrebbero dovuto esaminare attentamente la possibilità di ricorrere a misure meno restrittive**. Orbene, **le autorità medesime non hanno sufficientemente esaminato se esisteva effettivamente una soluzione sostitutiva realistica che consentisse di garantire il trasporto delle merci di cui trattasi con altri mezzi o altri itinerari stradali e, in particolare, se sussisteva una capacità ferroviaria sufficiente ed adeguata. Inoltre, un periodo di transizione limitato a due mesi per l'attuazione del divieto risulta manifestamente insufficiente** per consentire ragionevolmente alle imprese interessate di adeguarsi alle nuove circostanze.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: DE, EN, ES, FR, IT, HU, NL, PL*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo  
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"  
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione*

*L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249*

*o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*

---

<sup>2</sup> La direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (GU L 296, pag. 55) e la direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41), come modificata dalla decisione della Commissione 17 ottobre 2001, 2001/744/CE (GU L 278).